



# Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

**VISTA** la legge 30 marzo 2001, n.152, recante : “Nuova disciplina per gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale”;

**VISTO** in particolare l’articolo 3 della citata legge n. 152/2001 che dispone che la domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato sia presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente ad un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l’apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;

**VISTA** l’istanza presentata in data 23 giugno 2011 dalla CONFLAVORATORI (Confederazione Italiana Lavoratori) intesa ad ottenere l’approvazione della costituzione dell’istituto di patronato e assistenza sociale denominato “FAMIGLIA ITALIANA”, che la Confederazione medesima ha costituito con atto del notaio Antonello Faraone in data 25/02/2011, rep.7183- racc.4401, in un primo momento, con la denominazione “Al Servizio degli Italiani”, successivamente modificata;

**VISTI** gli Statuti della CONFLAVORATORI e dell’istituto di patronato e di assistenza sociale FAMIGLIA ITALIANA;

**CONSIDERATO** che sulla base delle verifiche effettuate la citata Confederazione CONFLAVORATORI è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, annovera nel proprio statuto finalità assistenziali e dà affidamento di provvedere con mezzi adeguati al finanziamento dell’istituto di patronato e di assistenza sociale FAMIGLIA ITALIANA;

**CONSIDERATO** che lo Statuto dell’istituto di patronato e di assistenza sociale FAMIGLIA ITALIANA è conforme a quanto prescritto dalla citata legge n. 152/2001;

**CONSIDERATO** che sulla base delle verifiche effettuate per l’istituto di patronato e di assistenza sociale FAMIGLIA ITALIANA è stato presentato un progetto contenente le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l’apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni ed in un terzo delle province del territorio nazionale, alla cui realizzazione, da accertare secondo le modalità previste dalla vigente normativa, è subordinata la concessione del riconoscimento definitivo da parte del Ministero del lavoro;

**VISTO** l’articolo 3, comma 3, dalla citata legge n. 152/2001, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l’approvazione della costituzione dei predetti istituti;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'approvazione della costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale FAMIGLIA ITALIANA ai sensi del predetto articolo 3, comma 3, della legge n. 152/2001, in via provvisoria, in attesa di accertare la realizzazione del progetto di cui sopra, condizione prevista per la concessione del riconoscimento definitivo;

**DECRETA**

Art. 1

1. E' approvata, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n.152, la costituzione, in via provvisoria, da parte della CONFLAVORATORI dell'istituto di patronato e assistenza sociale "FAMIGLIA ITALIANA".

2. Il riconoscimento definitivo sarà concesso a condizione che sia accertata, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 152/2001, la realizzazione del progetto previsto dal medesimo articolo 3.

3. Lo Statuto allegato composto di 18 articoli, è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), nella sezione "pubblicità legale", dandone avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO



25 SET. 2012